DISEGNO DI LEGGE

" INCENTIVAZIONE REGIONALE DELLA RICETTIVITA' TURISTICA E DELLE STRUTTURE TURISTICHE COMPLEMENTARI"

RELATORE: Giuseppe ABBATI

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la Commissione sviluppo economico dopo un approfondito dibattito ha approvato il D.D.L.: "Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari".

Le notizie contrastanti sul turismo: il 1987 si è chiuso con risultati soddisfacenti con un incremento di circa il 9% sull'86 e si è recuperato il saldo negativo del 5,7% registrato nell'86 sull'85, le brutte notizie si hanno quando si passa al raffronto tra il flusso turisti co italiano rispetto a quello internazionale. Nella sola Europa si è registrato un aumento di flussi di oltre il 16%. Una crescita consistente quindi della domanda europea della quale si sono avvantaggiati soprattutto i Paesi a vocazione turistica dell'area continentale europea e dell'area mediterranea, oltre agli U.S.A., e dove però l'Italia ha figurato tono decisamente minore.

Il nostro Paese, per esempio, è all'ultimo posto nella classifica delle nazioni che ricevono turisti che preferiscono l'accoppiamento aereo-albergo. Su 18 milioni di turisti che hanno utilizzato voli charter solamente il 3,7% è venuto in Italia, contro il 59% della Spagna. Questo poi avviene in estate in un momento quindi "ottimale", in inverno la situazione si appesantisce notevolmente.

Ancora la carenza di strutture competitive, servizi pubblici, l'eccessivo costo rispetto ad altre nazioni europee ha animato un ampio confronto sull'opportunità di stabilire un tetto ai contributi da assegnar si agli imprenditori o meno.

E' prevalsa la tesi che bisogna sostenere e sollecitare iniziative per la costruzione di grandi alberghi; infatti una regione con ben 5 aereoporti seppure attualmente quasi inutilizzati, non ha una rete alberghiera adeguata. E quindi la Regione deve mobilizzarsi per indirizzare le scelte degli operatori; non può fermarsi a constatare le necessità.

Nè può aspettare le decisioni altrui; la nascita di un consorzio di imprese che realizzerà infrastrutture e gestirà servizi è molto

we have bother that the lettone? Cv/.investink?

importante. Quale sarà la Regione ove il Consorzio investirà? E' notoche la Effepi della Fiatimpresit e del Banco di Napoli, una società della Fime e la Nuovo sviluppo della Lega delle cooperative rappresentano le ultime tre adesioni al consorzio per gli interventi turistici nel Meridione che si sta costituendo in questi giorni. Un'iniziativa che verrà organizzata da una decina di aziende. Tutti nomi importanti dell'imprenditoria specializzata nel settore del turismo.

La Sofim dell'IRI, l'Alitalia, la partecipata Aligame, la Finbrescia fanno parte del primo nucleo di promotori che ha cominciato a muoversi insieme a Valtur, Club Méditerranée e Italstat, con il coinvolgimento dell'Insud, l'ente controllato dall'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno. Proprio l'Insud si avvia a diventare il cardine dell'organismo che intende mettere a punto progetti ambiziosi per la creazione di infrastrutture e per la gestione di servizi.

Se vogliamo veramente ridurre la disoccupazione dobbiamo puntare sul turismo una delle grandi risorse del Sud che va utilizzata nel migliore dei modi.

La Commissione non ha potuto trarre conclusioni su basi scientifiche non avendo ancora esaminato e approvato il Piano regionale del turismo: la Puglia ha le carte in regola per puntare al turismo utilizzando di più i 700 km. di costa, il sole, il mare e i suoi beni culturali.

Altri motivi di dibattito sono le domande giacenti e la nuova occasione da sfruttare: la locazione finanziaria.

Sarà questo D.D.L. capace di fare decollare la Puglia? certamente no, ma senza dubbio contribuirà a richiamare l'attenzione degli imprenditori che ci auguriamo siano pugliesi a investire in un settore che potrà dare grandi soddisfazioni; ora è tempo di prepararsi per un ulteriore salto di qualità che faccia della Puglia una Regione forte in un settore che deve recuperare e che può dare una risposta concreta alle nostre aspettative di crescita.

Consiglio Regionale della Puglia

4º Commissione Consiliare Permanente (Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 136 del 18/2/88

- 1. La IV Commissione ha esaminato nella/c seduta/e del 3/2/88 e 18/2/88 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamenti in data 23/10/87
 - d.d.l. "Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari". (Atto n. 254/A)
- 2. Dopo ampia discussione, la TV Commissione decide di esprimere parere Favorev.a mas sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce part integrante della presente decisione.
- 3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandizioni:

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Bianco, Mariella, Abbati, Mastrangelo.

contrari:

di astensione: Dirodi.

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Giuseppe Abbati

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

TRIE

(*)

Art. 1 FINALITA'

- 1. Al fine di promuovere il miglioramento e l'ordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza sociale ed economica, in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo e della normativa regionale di attuazione della legge quadro nazionale sul turismo, la Regione Puglia può concedere contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge per:
- a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:
 - alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici di cui all'art. 6 della L. 17/5/83 n. 217;
 - impianti e servizi turistici complementari, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati, purchè aperti al pubblico;
 - esercizi di ristorazione;
 - stabilimenti balneari;
 - agenzie di viaggio e turismo, compreso l'acquisto delle attrez zature per il trasporto dei turisti.
- b) l'arredamento e il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a).

ART.1 FINALITA'

1. Al fine di promuovere ed assicurare il migliorament riequilibrio dell'offerta e l'ordinato sviluppo della ri alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza ed economica, in attuazione del Piano Regionale di Svilu la normativa regionale di attuazione della legge quadro sul turismo, la Regione Puglia può concedere provvidenze e nei limiti stabiliti dalla presente legge per:

IDEM

impianti e servizi turistici complementari, compresi g ti sportivi e ricreativi ad essi collegati;

IDEM

IDEM

SOPPRESSO

IDEM

2. Dette iniziative possono essere realizzate anche me cazioni finanziarie.

PRIORITA'

- 1. Gli esercizi di cui alla lett. a 1º comma art. 1 devono essere ubicati nelle zone di cui all'art. 6 della L.R. 16/5/85 n. 28.
- 2. Le iniziative situate nei territori di Comuni dichiarati turisticamente rilevanti sono considerate prioritariamente rispet to a quelle relative ai territori di Comuni dichiarati turisticamente influenti.

Art. 3

SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DEL CONTRIBUTO

- 1. I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 sono concessi:
- a) agli operatori privati;
- b) agli enti locali e loro consorzi;
- c) agli altri enti pubblici nonchè alle associazioni e società commerciali costituite ai sensi del C.C., interessate allo sviluppo delle attività turistiche.
- 2. La misura del contributo è fissata nel 30% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie, gli impianti fissi
 e l'arredamento, compreso l'acquisto dell'immobile già adibito
 o da adibire ad uso turistico e alberghiero, nonchè l'acquisto
 del terreno purchè, quest 'ultimo, non superi il 50% dell'intero
 investimento.
- 3. I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altre provvidenze concesse allo stesso titolo, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

PRIORITA'

- 1. Gli esercizi di cui all'art. 1 lett. a 1º comma devo re ubicati nelle zone di cui all'art. 6 della L.R. 16/5/8 28.
- 2. Le iniziative situate nei territori di Comuni dichia risticamente rilevanti sono considerate in via prioritari quelle relative ai territori di Comuni dichiarati turisti influenti è assicurata una quota parte delle risorse disp

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DEL CONTRIBUTO

- 1. Le provvidenze : per la realizzazione delle opere di cuart. 1 sono concesse:
- a) agli operatori privati;
- b) agli enti locali e loro consorzi;
- c) agli altri enti pubblici nonchè alle associazioni e sc commerciali costituite ai sensi del C.C. interessate a luppo delle attività turistiche.
- 2. Le provvidenze sono costituite da:
 - 1) Mutuo a tasso agevolato, con ammortamento massimo anni, nella misura non superiore al 50% della spes nuta ammissibile nonchè contributo in conto capit la misura massima del 15% della spesa ritenuta an le per le iniziative di cui alla lett.a) dell'art
 - 2) Contributo in conto capitale nella misura massima della spesa ritenuta ammissibile per le iniziativ alla lett.a) dell'art. 1, in alternativa alle prov di cui al n. 1) che precede. Alle iniziative attua Enti pubblici o loro Consorzi il contributo in co tale è concesso fino al 50% della spesa ritenuta

bile;

- 3) Contributo in conto capitale nella misura massima della spesa ritenuta ammissibile per le iniziativ alla lettera b) dell'art. 1.
- 3. Per il tasso annuo di interesse da corrispondere in ne alla concessione dei mutui di cui al n. 1) del present lo si fa riferimento alle determinazioni del Ministero de
- 4. All'uopo la Regione stipulerà apposite convenzioni constituti di credito e con le società di locazione finanzia:
- 5. Nella determinazione della spesa ammissibile può essi preso anche il prezzo per l'acquisto dell'immobile adibiti dibire ad uso alberghiero, in misura non superiore al 50% intero investimento.
- 6. Gli interventi di cui alla presente legge non sono ci li con analoghe provvidenze concesse, allo stesso titolo, i Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici.

ART. 4

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi, indirizzate all'Assessorato regionale al Turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio l'opera sarà situata e corredata dei seguenti documenti:

- relazione tecnica;

фQ

- progetto esecutivo dell'opera;
- concessione edilizia;
- computo metrico estimativo;
- piano finanziario;
- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità,
 di non aver richiesto o beneficiato per la medesima opera –
 di contributi derivanti da leggi statali e regionali;
- nulla-osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;
- titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o, in mancan za, idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione turistico-alberghiera di cui al successivo art. 5.
- 2. Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la trasmette all'Assessorato regionale al Turismo, corredata dell'attestazione circa la rispondenza della iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località, nonchè di una relazione sulle esigenze turistiche della località.
- 3. Le iniziative le cui opere risultino iniziate oltre sei mesi prima della data di presentazione della domanda non sono ammesse a contributo; il Sindaco rilascerà all'uopo idonea certificazione.

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei be indirizzate all'Assessorato

IDEM

nistico vigente nella località. SOPPRESSO

3. IDEM

VINCOLO DI DESTINAZIONE

- 1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni.
- 2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
- 3. I beneficiari che non sono proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione personale di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera ventennale in forma di atto pubblico.
- 4. Il Presidente della Giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, può autorizzare, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta Regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.
- 5. Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale dei contributi regionali già erogati, nonchè degli interessi legali.

VINCOLO DI DESTINAZIONE

IDEM		
IDEM		
IDEM		
IDEMdella destinazione proprio decreto	stessa,	auto
TDEM		

CONCESSIONE CONTRIBUTI

- 1. La Giunta Regionale, tenendo conto delle priorità previste dall'art. 2 della presente legge e nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile, delibera la concessione del contributo.
- 2. Il provvedimento di concessione del contributo costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per l'erogazione in esso previste a carico del bilancio regionale.

CONCESSIONE CONTRIBUTI

- 1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consilia tente, approva interventi semestrali sulla base delle dom venute agli uffici, tenendo conto delle tipologie previst art. 1 punto a) e delle priorità previste dall'art. 2 del te legge e nei limiti dello stanziamento di contributo di delibera la concessione dei benefici.
- 2. Il provvedimento di concessione del contributo costi tutti gli effetti impegno di spesaper la erogazione in es ste a carico del bilancio regionale.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge avrà luogo con decreto dell'Assessore al Turismo in conformità al provvedimento di cui al precedente articolo:
- per il 50% sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa; all'uopo il beneficiario stipulerà a favore della Regione apposita fideiussione a garanzia dell'intero importo del contributo con validità fino ad ultimazione dell'opera finanziata;
- per il residuo 50% ad avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo.
- 2. I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti da funzionari dell'Assessorato regionale al turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

_	***
1	IDEM

Vori, attestato dal Direttore dei lavori, da cui risulti ta

IDEM

2. IDEM

ABROGAZIONE

- 1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla L.R. 29/6/79 n. 39.
- 2. Le domande già presentate alla Regione Puglia ai sensi della L.R. 29/6/79 n. 39 si considerano ritualmente proposte. Le stesse, tramite il Sindaco competente per territorio, devono essere corredate della documentazione di cui all'art. 4 entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Le domande non documentate nel termine di cui al comma precedente sono archiviate.

ART. 8

ABROGAZIONE

 Sono abrogate le disposizioni di cui alle LL.RR. n. del 29/6/79.
 SOPPRESSO

SOPPRESSO

NORMA TRANSITORIA

- 1. Le domande già presentate alla Regione Puglia ai ser LL.RR. n. 39 e 36 del 29/6/79 si considerano ri tualmente Le stesse, tramite il Sindaco competente per territorio, sere corredate della documentazione di cui all'art. 4 ent oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della prege.
- 2. Le domande non documentate nel termine di cui al com dente sono archiviate.

RIDUZIONE MISURA CONTRIBUTO

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è ridotta al 30% la misura del contributo di cui al 1° comma dell'art. 3 della legge regionale 12/3/85 n. 8.

ART. 9

RIDUZIONE MISURA CONTRIBUTO

SOPPRESSO

ART. 10

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1988, approvato con legge regionale 13/2/87,n. 6:

PARTE 2° - SPESA -

VARIAZIONI IN AUMENTO BIL. COMP. BIL. CASSA CAP. 0902020 15.000.000.000 15.000.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CAP. 1602080 "Fondo globale per il finanziamento di leg gi regionali da modificare. in sub.cap. ex 0902020 15.000.000.000 15.000.000.000

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti dei relativi bilanci.

NORMA FINANZIARIA

CDECA

15.000.000.000

15.000.0

IDEM

FARIE 4	OFEON -

leggi regionali da modifica re, integrare e abrogare".

DADME OF

VARIAZIONI IN AUMENTO BIL. COMP. BIL. CAP.032101535 -"Incentivazione regionale della ricet tività turistica e delle strutture turistiche complementari" 15.000.000.000 15.000.0 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE CAP. 1020040 - "Fondo globa le per il finanziamento di

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli st menti dei relativi bilanci.

3

Consiglio Regionale della Puglia

Bari, 9.3.1988

1. Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione)

Prot. n. 152/104

Alla IV[^]Commissione Consiliare
S E D E

OGGGETTO: D.D.L. "Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari".

Si trasmette in allegato, la decisione n.7/P, adottata da questa Commissione nella seduta del 7.3.1988.

10·3·88:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Consiglio Regionale della Puglia

Aufühmlistige bindige Fermannt Mit ande Toe auf apamenter

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 7 /Pdel 7.3.88

. L	La Y	Commiss	ione t	na estimin	nato nella/e	e seduta	/e del	7.3.88	i1.	seguente
	uito,	trasme	sso da	.11a IV^	Conmission	e, bi so	erisi dell	'art.19	del Rei	201 amento
	Inter	rno del	Consig	lio regi	onale, in d	ata 2	4.2.88.	• :		

_	D.D.L.	"Incentivazione regi	onale della	·ricettività	turistica	e del
		le strutture comple				

 סילטע	anpia	discussione	actac	a 1	esprimere	Sulla	noreia	115662	Jaria del
r.r.d.		o il seguente	D: F- C4	•		•		• •	
31,606	cto acc	o ii seguenee	. Smitte	•		•		. •	
					•	•		•	S. Harri

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte inte grante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei cummissari;

favorevoli: Capozza, Augelli, Bianco, Tarricone, Iafrate.

contrari:

di astensione:

Consiglio Regionale della Puglia

1a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione)

ART. 9

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1988, approvato con legge regionale 13.2.87, n.6:

PARTE 2^- SPESA -

VARIAZIONI IN AUMENTO

BIL. COMP.

BIL. CASSA

CAP.0321015 - Incentivazione regionale della ri cettività turistica e del le strutture turistiche com plementari".

15.000.000.000

15.000.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CAP.1020040 - "Fondo globale pei il finanziamento di leggi regionali da modificare, integrare e abrogale". 15.000.000.000

Pei gli esercizi successivi si provvedeià con gli stanziamenti dei relativi bilanci.